



COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Registro Deliberazioni del 27-09-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, nella sede delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Risultano:

De Giobbi Giorgio	P	Piganzoli Mattia	P
Vaninetti Alan	P	Fiorini Fabio	P
Dalle Grave Manuela	P	Spandrio Simone	P
Mottarella Annalisa	P	Rabbiosi Eugenio	P
Lavegetti Paola	P	Ruffoni Donatella	P
Zecca Timoteo	P	Zecca Maurizio	P
Vaninetti Simone	P		

Presenti....: 13

Assenti....: 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Del Barba Dott.ssa Lorella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor De Giobbi Giorgio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo ente ha provveduto negli anni scorsi a disporre per quanto di competenza relativamente alla Protezione Civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ovvero alla adozione dei piani di P.C. ed all'ordinamento del gruppo comunale di P.C.;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 271 del 2000 avente ad oggetto "*Approvazione Piano di Protezione Civile*";

Richiamata la deliberazione n. 22 del 14.02.2003 del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta municipale di Approvazione Regolamento volontari della Protezione Civile;

Vista la delibera n. 36 del 2003 del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale avente ad oggetto "*Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile*";

Vista la delibera della Giunta comunale n. 142 del 2003 avente ad oggetto "*Aggiornamento Piano comunale di Protezione Civile – provvedimenti conseguenti*";

Vista la delibera della Giunta comunale n. 280 del 2005 avente ad oggetto "*Concessione locali per deposito e riunione al Gruppo Comunale di Protezione Civile*";

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 2007 avente ad oggetto "*Approvazione Regolamento comunale dei volontari di Protezione Civile*";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49 Registro Deliberazioni del 29-12-2022 avente ad oggetto "*Approvazione nuovo Piano di emergenza comunale di protezione civile del Comune di Cosio Valtellino*";

Dato atto che la recente normativa nazionale ha provveduto a uniformare la costituzione ed il funzionamento dei gruppi comunali di Protezione Civile comunali mediante l'adozione di Schemi Tipo di regolamento;

Richiamati in particolare:

- Il d.lgs n. 1 del 2018 avente ad oggetto "codice della protezione Civile";
- Il d.lgs n. 117 del 2017 avente ad oggetto "codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b) della legge n. 106 del 2016";
- La direttiva 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "approvazione di uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile";
- Il Regolamento regionale n. 10 del 2022 avente ad oggetto "regolamento regionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 22 commi 3 e 6 della legge regionale n. 27 del 2021;

- La deliberazione della Giunta regionale n. XII/695 del 17.07.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DEI GRUPPI COMUNALI, INTERCOMUNALI, PROVINCIALI E METROPOLITANI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA", IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE DEL 22 DICEMBRE 2022 (GURI N. 53 DEL 3 MARZO 2023) ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ADEGUAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI, INTERCOMUNALI, PROVINCIALI E METROPOLITANI";

Evidenziato che l'articolo 11 del citato D.M. n. 106/2020 dispone che I gruppi comunali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono iscritti nella sezione "Altri enti del terzo settore": per questi soggetti la condizione per l'iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 1/2018.

Rilevato l'obbligo, ex deliberazione G.R. n. XII/695 del 2023 a carico di questo ente di adeguare entro 12 mesi dalla data del predetto provvedimento ovvero entro la data del 16.07.2024, (successivamente prorogato di 90 gg. A far data dal 17 luglio 2024) il vigente Regolamento riguardante i Volontari di protezione Civile nonché provvedere ad iscrivere IL Gruppo comunale al RUNTS ex art. 20 della Legge n. 106 del 2016;

Vista la bozza di Nuovo Regolamento per la costituzione formale del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cosio Valtellino adeguato in ossequio alla nuova normativa regolante la materia anzi richiamata che viene allegato alla presente;

Ritenuto il regolamento anzi detto coerente coi disposti normativi ed adatto alle esigenze ovvero peculiarità del Gruppo comunale di P.C. di Cosio Valtellino;

Visti i pareri resi da chi di dovere ai sensi della vigente legislazione;

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Lavegetti Paola che illustra l'argomento precisando che il regolamento è stato predisposto sulla base dello schema tipo del regolamento di Regione Lombardia, con l'unica eccezione per l'articolo 13, per il quale si è legata la decadenza del Coordinatore con quella del Sindaco.

Si passa alla votazione

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0 dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa.

Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il nuovo Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Cosio Valtellino in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e in ottemperanza a quanto richiesto dalla Nota Direttoriale emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9663 del 30/06/2022 e dalla comunicazione della Provincia di Sondrio - Settore affari

generali e risorse finanziarie - Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali, protocollo n. 1068918 del 15/09/2023.

Di dichiarare, per l'urgenza della pratica, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, previa votazione che ha visto unanimi e favorevoli i voti espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto di voto.

Di impegnarsi ad iscrivere il gruppo comunale di P.C. al NUTS entro la data del 15.10.2024.

INDI

Attesa la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0 dei n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
De Giobbi Giorgio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Del Barba Dott.ssa Lorella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Del Barba Dott.ssa Lorella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Cosio Valtellino

Provincia di Sondrio

(P.zz a S. Ambrogio n. 21 – 23013 Cosio Valtellino)

(n. tel. 0342/634111 – fax 634142) – pec: protocollo.cosio@cert.provincia.so.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. ____ del _____

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1) il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cosio Valtellino, di seguito GCVPC è costituito nella sede legale del Comune di Cosio Valtellino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.

2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea redatte dal Segretario e sottoscritte anche dal coordinatore che ne attesta la veridicità;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.
- autocertificazione di godere di buona salute;

6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con decreto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8) Il Comune, insieme al gruppo stesso, promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a. recesso volontario presentato dal volontario;
- b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) Durante le attività di volontariato che richiedono un impegno di tempo che va oltre le 4h giornaliere i volontari coinvolti hanno diritto ad avere garantito un posto che potrà essere fornito direttamente a spese dell'Ente locale presso la sede o dislocato in altri luoghi in base alla localizzazione ed alla tipologia delle attività.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, eletti in seno all'assemblea di cui membro di diritto è il coordinatore, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo. Il C.D. viene eletto con le medesime tempistiche di elezione del coordinatore di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo e dal segretario che trasmette per le vie brevi al Sindaco e agli uffici competenti.

4) Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018. Trattandosi di una nomina sindacale lo stesso decade nel momento in cui decade anche il Sindaco. In tal senso a seguito di ogni tornata elettorale comunale entro quattro mesi dall'insediamento del nuovo Sindaco si deve provvedere alla nomina del nuovo coordinatore.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra e lo comunica al Sindaco.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

7) il Gruppo si dota di un documento organizzativo che disciplinerà la struttura operativa del gruppo e quanto previsto dall'art. 13 comma 3.

8) Entro il 15 ottobre di ogni anno il coordinatore presenta al Sindaco il piano degli interventi e dei costi necessari alla realizzazione della attività progettate per l'annualità successiva.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale e si impegnano a mantenerli in buono stato garantendone la pulizia e la manutenzione ordinaria.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

8) In occasione di consultazioni elettorali il Gruppo si impegna a mettere a disposizione del Comune la sede per gli adempimenti derivanti dalla presenza di un seggio nell'edificio;

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.

2) Nel bilancio del Comune sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo:

- manutenzione mezzi
- manutenzione sede
- manutenzione strumentazione
- acquisto beni (divise DPI, attrezzature, derrate alimentari etc.)
- assicurazioni, revisioni mezzi ed annessi

3) Le risorse saranno gestite dal Servizio Lavori Pubblici e Territorio e Servizio Affari Generali sulla base delle risorse assegnate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.